

Carlo De Cristofaro, *Impudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al Principato, Jovene, Napoli, 2022, pp. 376*

Luigi Sandirocco*

In un frangente storico in cui si dibatte anche animatamente sulla sessualità e la liquidità di genere, un saggio proiettato nell'antichità ma con solidi addentellati nel presente, come quello del romanista Carlo De Cristofaro, si pone con autorevolezza sul solco dell'attualità tracciato da un'analisi scientifica degna di nota. Il corposo volume si avvale di un'introduzione (pp. 1-38) che occupa circa un decimo dell'intero testo, e poi passa alle due sezioni esplicative: la prima, più contenuta, verte sugli *Echi dalle origini* e si sviluppa in un solo capitolo, *La costruzione del 'protocollo sessuale' del 'vir'* (pp. 41-61); la seconda, dedicata all'*Età repubblicana*, è più strutturata, attraverso i quattro capitoli '*Pudicitia*', "*Virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum*" (pp. 65-138), *La 'Lex Scantinia'* (pp. 139-204 con doppia tavola delle fonti a corredo), *Profili giuridici delle abitudini sessuali maschili* (pp. 205-302) e '*Muliebra pati*' (pp. 303-324). Le conclusioni e le prospettive di studio sono consegnate a '*Omnium mulierum vir et omnium virorum mulier*' (pp. 325-333). Ben articolati i due indici, degli autori (pp. 335-350) e delle fonti (pp. 351-368), che suggellano un prodotto scientifico che apre una prospettiva intrigante su una tematica dalle molteplici implicazioni storico-sociali e giuridico-etiche. Il volume è inserito nella collana «L'arte del diritto» diretta da Luigi Garofalo e che annovera cinquanta titoli, con il contributo dell'Università degli studi di Salerno.

Nella parte preliminare l'autore si sofferma subito su quella che definisce come l'invenzione tedesca dell'omosessualità che si origina dalla decodifica di notizie deformate dalla lontananza nel tempo rispetto agli odierni ordinamenti giuridici in materia di sessualità nella declinazione dell'omosessualità, la cui origine può essere rinvenuta *in*

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

nuce a partire dalla seconda metà del XVIII secolo¹ e per diventare più incalzante con la discussione politico-scientifica sul § 143 del Codice penale prussiano del 1851 accolto nella legislazione del II Reich nel 1871 (pp. 7-11), quando compare per la prima volta il termine *homosexualität* dal quale deriva il lemma inglese *homosexuality* a fine '800. Approda in Italia² attraverso lo psicologo tedesco Richard Krafft-von Ebing³ e la sua teoria sulla psicopatologia degenerativa, alla quale si contrappone quella di Magnus Hirschfeld sul terzo sesso (p. 10, nn. 34-38). Sigmund Freud elabora a sua volta la teoria sulla tendenza bisessuale con la tappa naturale dell'omosessualità frutto di scelta deliberata nel percorso che conduce all'eterosessualità⁴, e dopo la sua morte gli psicanalisti si indirizzeranno verso la devianza sessuale curabile mentre attorno alla questione si addenseranno pregiudizi e diffidenze di carattere sociale che affievoliranno gli studi storico-giuridici⁵. Nel 1980 un controverso lavoro di John Boswell⁶ tenta, attraverso i profili giuridici dell'amore non eterosessuale, di dimostrare l'inesistenza nel cristianesimo dei presupposti dell'avversione dell'omosessualità. In Italia uno studio circoscritto di Arrigo Manfredini lascia trasparire il quadro di un fenomeno non normale che il legislatore tardoantico affronta con zelo moralistico⁷, mentre è con Danilo Dalla che la scienza romanistica viene orientata verso tale tematica⁸, in

¹ E. GIBBON, *The History of the Decline and a Fall of the Roman Empire*, VIII, Basil 1788, 10, 78-79.

² Sul punto, in particolare, cfr.: A. TAMASSIA, *Sull'inversione dell'istinto sessuale*, in *RSF*, IV, 1878.

³ R. VON KRAFFT-EBING, *'Psychopatia sexualis': eine klinisch-forensische Studie*, Stuttgart 1886.

⁴ S. FREUD, *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie*, Leipzig-Wien 1905.

⁵ Cfr. DSM-I e DSM-II, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington 1952 e 1968. Nel 1973 l'omosessualità viene espunta dalla settima ristampa del DSM-II.

⁶ J. BOSWELL, *Christianity Social Tolerance and Homosexuality and Homosexuality. Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, Chicago-London 1980.

⁷ A.D. MANFREDINI, *Qui commutant cum feminis vestem*, in *RIDA*, XXXII, 1985.

⁸ D. DALLA, *Ubi Venus mutatur. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987.

maniera insuperata per l'alto profilo tecnico-giuridico, secondo quanto conferma anche l'autore (p. 20ss.), che rimarca altresì il contributo degli studi di Eva Cantarella in argomento⁹ (pp. 29-32). De Cristofaro tratteggia, quindi, metodologia, criteri e ambito d'indagine della ricerca, che va dalle origini di Roma all'instaurazione del Principato, non sottacendo la problematicità delle fonti e della loro mole disciplinare articolata in diritto privato, processo criminale, storia delle istituzioni politiche (pp. 35-38).

La prima parte del volume affronta preliminarmente la sessualità maschile alle origini di Roma con il fenomeno di costruzione del protocollo del *vir*. L'esperienza più risalente sembrerebbe ignorare precetti sulla sfera sessuale che non siano ancorati a funzionamento e stabilità della *familia*, per quanto alcune retrospezioni non giuridiche parrebbero testimoniare dinamiche e situazioni varianti dell'ideale di virilità, di decoro e di dignità sessuale¹⁰, a partire dall'incompatibilità con la funzione erotica ricettiva, sottomessa o degradante che espone al biasimo e al ludibrio per *impudicitia* o corruzione¹¹.

In epoca repubblicana il concetto di *pudicitia* attinge al *mos maiorum* che esplica il modello perfetto idealizzato dei valori identitari e delle qualità dei romani¹². La *corona pudicitiae* è l'emblema di un perimetro etico-comportamentale cui soprattutto la donna deve attenersi, che però si estende agli esseri umani¹³ perché rappresenta il cordone di protezione dallo *stuprum* di *pueri*, *iuvenes*, *matronae*¹⁴ che investe pudore, onorabilità e reputazione. Lo studioso passa quindi in rassegna gli *exempla* di Valerio Massimo escerpando dalla casistica gli elementi utili a focalizzare i rilievi giuridici utili all'indagine (pp. 77-132), attraverso una pregevole analisi approfondita e calibrata e un'accurata impostazione logico-scientifica, traendo le prime conclusioni su diritto e

⁹ E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma 1988.

¹⁰ *Lucr. rer. nat.* 4.1052-1056; *Cic. Tusc.* 2.35.55.

¹¹ *Sen. nat. quaest.* 7.31.1-3; *Tac. ann.* 2.33; *Dio.* 57.15.1.

¹² *Tert. pud.* 1; *Plaut. Amph.* 929-930; *Cic. Verr.* 2.3.6; *Plin. nat. hist.* 2.5.14; *Liv.* 10.23.1-10.

¹³ *Val. Max.* 6.1 *praef.*

¹⁴ *Val. Max.* 6.1.1-13.

sessualità, sfrondando la materia da alcuni preconcetti alimentati dalla letteratura. I dodici episodi elencati da Valerio Massimo sulla protezione accordata dalla dea *Pudicitia* alle *puerilis aetatis insignia*, al *sincero flos iuventae* e alla *stola matronalis*, si applicano a sei casi della sfera maschile e a sei di quella femminile. Ma da essi non deriva l'individuazione di figure o categorie che identificano la preferenza sessuale di chi è coinvolto in un rapporto, bensì il concetto di *pudicitia* come *virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum* che innesca le conseguenze negative in caso di violazione: sfiducia collettiva verso l'attitudine della donna come *mater familias* e sulla sua capacità di proporsi come tale a un potenziale marito; deprecazione del *puer* sottomesso che porta con sé il peso della memoria collettiva dell'accaduto nel suo percorso a diventare *vir*, ruolo minato dalla considerazione riservata ai prostituti e agli schiavi ai quali è accomunato. La contaminazione della *pudicitia* nell'arco di quasi cinque secoli non sembra rivelare la configurazione di una specifica figura di illecito, ed eventuali indizi sulle relazioni tra uomini adulti a dire di De Cristofaro vanno ricercati al di fuori dei passi in cui si esemplificano vicende di ragazzi di età molto giovane, richiamando le osservazioni di Boswell, Dalla, Williams e Cantarella (pp. 135-138). L'autore si concentra a questo punto sulla *lex Scantinia* talvolta correlata agli *indices de nefanda Venere*, a *de stupro cum viro facto*, a *de puerorum amoribus*, a *de infamibus puniendis*, che il mondo romano a differenza di quello moderno non riferisce alle categorie dell'eterosessualità. A tale legge, dalle incerte notizie su data, oggetto, procedura e sanzione, è attribuita la disciplina dell'omoerotismo di cui però De Cristofaro non percepisce riscontri e, anzi, indica come non compatibile con i risultati emersi nella prima parte della ricerca che ha invece focalizzato l'unione carnale come mezzo di realizzazione della condotta illecita e non come oggetto della fattispecie criminosa (pp. 140-141). Di qui la trattazione esegetica della *lex Scantinia* effettuata con tutte le cautele e le precauzioni del caso, partendo dalla prima testimonianza su di essa¹⁵ () risalente al 50 a.C. e pervenuta all'Arpinate

¹⁵ Cic., *fam.*, 8.12.2-3, 8.14.4.

da Celio Rufo, e soffermandosi sull'interpretazione sintattica attorno all'accezione tecnico-giuridica del verbo *dicere* e del lemma *iudicium* per indicare il processo *ex lege Scantinia*, e poi su un passo satirico di Giovenale¹⁶ che richiama appunto una legge dormiente e uno di Svetonio¹⁷. Riferendosi alla patristica, lo studioso enuclea Tertulliano¹⁸ e poi Prudenzio¹⁹ e Ausonio²⁰.

Per incasellare la datazione incerta, le vie percorribili sono essenzialmente tre come risulta dagli itinerari letterari. Un gruppo di studiosi è orientato verso l'arco temporale 228-219 a.C. facendo leva su alcune fonti²¹ sul processo a Scatinio Capitolino del 226, secondo un'ipotesi ritenuta nel complesso condivisibile pur con il filtro di alcune tare e precisazioni (pp. 157-159). L'analisi di un papiro giunto mutilo da Ossirinco²² con un richiamo a un passo liviano non pervenutoci integralmente²³, consentirebbe di anticipare la data al 149 a.C., ma l'autore non ritiene di poter aderire alla ricostruzione basata su un dubbio valore probatorio. Un terzo itinerario interpretativo verte sul limite del 50 a.C. (quando Celio Rufo invia la missiva a Cicerone sull'accusa *ex lege Scantinia*) e la retrodatazione al V-IV sec., da De Cristofaro reputata da non escludere aprioristicamente. Non potendosi effettuare l'esegesi di *verba ignota*, occorre affidarsi *cum grano salis* all'individuazione della condotta oggetto di repressione, nella consapevolezza di richiami vaghi e fuorvianti. La *lex Scantinia* è materializzata da Laronia nella satira di Giovenale²⁴, quando addebita a uomini adulti condotte da *mollis* e viziose, e da Ausonio²⁵ quando la collega al *semivir* che non gode completamente della condizione di uomo, quindi *semihomo*, *mollis*, *effeminatus*. Le ipotesi e le prime

¹⁶ Iuv., 2.36-48.

¹⁷ Sue. *Dom.* 8.

¹⁸ Tert. *monog.* 12 (Migne PL 2, col. 998).

¹⁹ Prud. *peristeph.* 100.200-204 (Migne PL 60, coll. 462ss.).

²⁰ Auson. *Epigr.* 99.

²¹ Val. Max. 6.1.7; Plut. *Marc.* 2.3-4; Paul. Man. *leg.* 6°.

²² POxy, IV.668 (col. V. 115-116).

²³ Liv. *ep. Oxyr.* 50.

²⁴ Iuv. 2.36.48.

²⁵ Aus. *Epigr.* 99.

riflessioni sui contenuti della *lex Scantinia* e la condotta oggetto di repressione sono oggetto di una rapida disamina scientifica compilativa (pp. 175-180), così come gli aspetti procedurali e sanzionatori²⁶. La proposta ricostruttiva, a seguito di un riepilogo concettuale e dei minimi spunti forniti dai testi pervenuti agli studiosi sulle caratteristiche della legge, fa leva su alcuni aspetti non esplorati in letteratura. A partire dal rapporto tra la *lex Scantinia* e gli episodi riferiti da Valerio Massimo in tema di protezione della *pudicitia*, non adeguatamente esplorato in ulteriori resoconti su questioni analoghe a quella di Caio Scatinio Capitolino (p. 197). *In primis* De Cristofaro avanza l'ipotesi che la legge potrebbe risalire al V-IV sec. a.C. e con oggetto il solo tentato o perpetrato *stuprum* violento o *commercium stupri* con *pueri ingenui*, unione sessuale illecita che fa attivare il *iudicium populi* con sanzione che va da una multa alla morte. Gli *exempla* rievocati (pp. 198-199) sarebbero compatibili con la teoria ricostruttiva e reggerebbero pertanto pure al confronto con le fonti che menzionano la *lex Scantinia* (pp. 200-201). Sui contenuti, scolorimento di percezione e incongruenze appaiono conseguenza dell'allentamento della memoria su un provvedimento tanto risalente. Particolarmente utili in tal senso la tabella comparativa degli *exempla* riportati da Valerio Massimo (Val. Max. 6.1.2-12) e quella delle fonti in tema di *lex Scantinia* (p. 204). La scansione editoriale conduce quindi al terzo capitolo che profila giuridicamente le abitudini sessuali maschili attraverso il percorso evolutivo etico e tecnico-giuridico. Le fonti sin qui affrontate non consentono una ricostruzione dei rapporti tra adulti consenzienti ai fini di una perimetrazione giuridica della liceità. L'autore introduce allora concettualmente il pensiero di Catone il censore attraverso un passo di Polibio²⁷ evocato da altre fonti²⁸, e con la sottolineatura della visione

²⁶ Cic. *fam.* 8.12.3 e 8.14.4; Suet. *Dom.* 8; Prud. *peristeph.* 10.200-204 (Migne PL 60, coll. 462ss.); Quint. *inst. or.* 4.2.68-69, 4.2.71 e 7.4.41-13.

²⁷ Polyb. 31.25.2-5a. Sul punto, nello specifico e ancora, cfr.: M. SOMMER, *Scipio Aemilianus, Polybius, and the Quest for Friendship in Second Century Rome*, in *Polybius and his World. Essays in Memory of F.W. Walbank*, a cura di B. Gibson-T. Harrison, Oxford 2013, 308.

²⁸ Diod. 37.3.6; Plut. *Marc. Cat.* 8.2

catoniana della violazione della *pudicitia* secondo Gellio²⁹ e l'uso della *vis* sull'integrità e sull'intangibilità del corpo dei liberi. La filosofia di Catone in argomento emerge in ulteriori passi³⁰ che mostrerebbe tolleranza per le velleità sessuali maschili contrariamente alle rigide disposizioni dei *mores* nei confronti delle donne, con una distinzione concettuale su ruolo attivo e passivo (p. 215). Anche Plauto nelle sue commedie affronta ed esplicita, per quanto con la scontata necessità di non poter accogliere *in toto* la finzione letteraria come espressione di verità fattuale, l'atteggiamento della società romana medio-repubblicana sulle abitudini sessuali³¹. Possibile ravvedere in alcuni versi gli echi della *lex Scantinia*³², oppure l'*edictum de adtemptata pudicitia* che disciplina condotte meno gravi dello *stuprum* quali *appellare, comitem adducere, adsectari*, individui appartenenti alle categorie deboli protette dal pretore (pp. 222-224). Mentre la *lex* determina l'apertura di un processo criminale per violazione della *pudicitia*, l'*edictum* lascia instaurare un processo privato per le condotte sintomatiche dell'intenzione di attentare alla pudicizia (p. 226ss.). L'ellenizzazione dei costumi romani comportò una ricaduta anche su quelli sessuali, e su questo l'autore compie un sapido *excursus* (pp. 229-247) richiamando una serie di fonti³³. Il modello ellenistico e quello romano sembrerebbero sovrapporsi nel caso dell'emblematico rapporto

²⁹ Gell. *noct. Att.* 9.12.7-8.

³⁰ Fest. *s.v. Obstinatus* [208 L]; Gell. *noct. Att.* 10.23.4-5.

³¹ Plaut. *Curc.* 23-28.

³² Il più volte richiamato nel testo J. F. CHRISTIUS, *Historia legis Scantinae*, Halae Magdeburgicae 1727, 12; E. HENRIOT, *Moeurs juridiques et judiciaires de l'ancienne Rome d'après les poètes latins*, III, Paris 1865, 374. Contra: H.D. JOCELYN, *Concerning an American View of Latin Sexual Humour*, in *Echos du monde Classique: Classical Views*, XXIX, 1985, 14; ma anche E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 152-155, che ravvisa appunto nei versi 37-38 proprio l'*edictum de adtemptata pudicitia*.

³³ Cael. *Aur. morb. acut. chron.* 4.9.131-135; Arist. *eth. nic.* 1148b e *pol.* 2.1272a; Plat. *symp.* 189d-190b; 190b-190c; 191a; 191d-191e; 192a; 178e-179a; 179b; *leg.* 1.636b-636c; 8.838c-839a. Liv. 39.8-14; 39.8.3-4; 39.8.6; 39.10.7; 39.13.10; 10.47.3; 32.20.1; 29.16.6; 36.28.4-6. Cic. *Tusc.* 5.58; *Verr.* 2.1.66. Nep. *vir. ill. pr.* 4-5; *Alcib.* 2-3. Apul. *Met.* 10.10. Sue. *Nero* 12.3. Fest. *s.v. Solitaurilia* [373 s.L.]. Plin. *nat. hist.* 11.103.251. Hor. *epis.* 2.1.156-160.

tra il senatore Lucio Quinzio Flaminio e il giovane *scortum* Filippo³⁴ che non va a intaccare *l'idem sentire* sul divieto di accostare e sedurre un giovane di condizione libera: l'illiceità non è rappresentata infatti dal sesso ma dalla condizione (p. 261). Significativo anche l'episodio del sacrificio di un bue per compiacere il desiderio di un amante³⁵: anche qui il sesso è irrilevante nella valutazione dell'illiceità della condotta. Gli scritti ciceroniani, soprattutto del periodo della maturità, sono un formidabile strumento di comprensione del valore politico-giuridico della sessualità maschile nella società romana³⁶. Il *civis romanus* è portatore di virtù da tenere al riparo da atteggiamenti compromissori³⁷ e quindi delle prerogative muliebri che, se esteriorizzate, in quanto *contra naturam* (Cic. *fin.* 5.12.35) lasciano presumere un ruolo ricettivo con altri maschi e quindi la compromissione della sua *puđicitia*³⁸. De Cristofaro dà un'ulteriore visione prospettica delle due lettere inviate da Celio, più volte richiamate (pp. 275-281), quindi sottolinea un passo sull'irrilevanza delle unioni tra *vir*i sul piano della repressione criminale³⁹ e uno sarcastico, con l'accenno a una forma di rapporto tanto stabile da parte di Antonio da figurare latamente un *matrimonium*⁴⁰, naturalmente senza effetti giuridici⁴¹, precisando pure che Antonio con Curione svolge il ruolo della donna⁴². Lo studio tocca in conclusione (pp. 288-302) alcuni personaggi che hanno fatto la storia di Roma, indagati brevemente anche nella sfera sessuale. Le frequentazioni che possono dare adito ad ambiguità sono descritte da Plutarco per quanto concerne Silla⁴³, Catone⁴⁴ e Svetonio⁴⁵

³⁴ Cic. *Cat. Mai.* 12.42; *Sen. contr.* 9.2; *Val. Max.* 2.9.3; *Liv.* 39.42.5-12; 39.43.1-3; 39.43.4-5; *Plut. Marc. Cat.* 17.1-5 e *Flam.* 18.4-5.

³⁵ *Val. Max.* 8.1; *Plin. nat. hist.* 8.70.180.

³⁶ F. GONFROY, *Homosexualité et idéologie esclavagiste chez Cicéron*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, IV, 1978

³⁷ Cic. *off.* 1.36.130, ma anche *Ovid. Ars am.* 1.503-522.

³⁸ Cic. *phil.* 3.5.12; *Tusc.* 3.17.36; *off.* 1.18.61; *Catil.* 2.22.

³⁹ Cic. *Planc.* 12.30.

⁴⁰ Cic. *Phil.* 2.18.44.

⁴¹ Cic. *Phil.* 2.18.46-19.47.

⁴² Cic. *Phil.* 2.18.45.

⁴³ *Plut. Sull.* 2.2; 2.3-4; 36.1.

su Cesare, e ancora Svetonio su Augusto⁴⁶. L'ultimo capitolo affronta gli appellativi a coloro che assumono ruolo ricettivo e le eventuali sanzioni alle quali può soggiacere l'uomo libero che si presti alla sottomissione (*vis in corpum liberum*). Chi si prostituisce o lavora per un lenone è raggiunto dal marchio di *infamia* e di *ignominia* tramite nota censoria, da limitazioni alla vita pubblica e dall'incompatibilità con cariche istituzionali come quella di decurione per *queive corpore quaesitum/fecit fecerit*⁴⁷. Ma va evidenziato che secondo le ridottissime testimonianze pervenute non ci sono elementi sufficienti a ritenere che nell'età repubblicana esistessero sanzioni irrogate per punire gli atteggiamenti omoerotici maschili, per quanto parrebbe rinvenirli nel Digesto⁴⁸. La virilità resta tale finché non venga violata la *pudicitia*⁴⁹ con la sottomissione e che può assumere anche la forma di *stuprum per vim illatum*, una sorta di vendetta privata⁵⁰. Quanto agli schiavi, oggetto di richieste sessuali da parte dei *domini*⁵¹, non paiono essere destinatari di una apposita riflessione giurisprudenziale (pp. 320-321).

Il volume è suggellato da sintetiche considerazioni che richiamano esplicitamente le parti salienti della trattazione, riepilogandone la metodologia di indagine, le peculiarità, gli elementi isolati e le risultanze (pp. 325-333). È indubbio che il saggio abbia una proiezione cognitiva ed esplicativa nel presente, per i contenuti e la capacità di sollecitare una riflessione argomentata. Lo studioso offre un quadro completo, molto dettagliato e con una correlazione delle fonti che ne denota la padronanza della materia, nella capacità di trarre dall'esperienza giuridica romana, attraverso anche le componenti storico-sociali e letterarie, una ricostruzione equilibrata ed efficace. Il

⁴⁴ Cat. 29.1-4; 57.

⁴⁵ Sue. *Caes.* 73

⁴⁶ Sue. *Aug.* 68; 71.1.

⁴⁷ *Tab. Heracl.* 122-123 (FIRA, I²).

⁴⁸ Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.1.1.6.

⁴⁹ Cat. 15.14-19.

⁵⁰ Val. Max. 6.1.13.

⁵¹ Sen. *Contr.* 4.*praef.* 10; Suet. *Teren.* 1.1; Cic. *Verr.* 2.3.134; Hor. *od.* 2.2.9-12; Tibul. *Eleg.* 4.

saggio si propone non solo come un valido approfondimento specialistico, ma altresì come strumento didattico lineare e interessante.